



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TASSABILE CON IL CRITERIO DELLA RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE LO “SMART WORKING” IN ITALIA DURANTE IL
COVID DA DIPENDENTE DISTACCATO PRESSO UNA SOCIETÀ
FRANCESE**

- Sentenza del 27/02/2025, n. 4/589 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Servetti
- Rel. Bonomi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 452 ONERI DEDUCIBILI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI –

Reddito di lavoro dipendente - Residenza fiscale in Italia - Società estera - Distacco - Pandemia Covid - *Smart working* in Italia - Retribuzione convenzionale - Applicabilità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, il criterio di determinazione del reddito sulla base di retribuzioni c.d. “convenzionali” si applica ai dipendenti, destinatari di contratti collettivi, che, pur essendo fiscalmente residenti in Italia, prestano l’attività lavorativa all’estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tassabili con tale criterio i redditi percepiti da un contribuente che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, derivanti dalla pandemia COVID, aveva svolto la propria attività in Italia, in *smart working*, per una società residente in Francia presso cui era distaccato).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2, comma 2 e 51, comma 8 *bis*

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 3200 del 08/02/2025

Anno pubb.

- 2025